DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA FARMACEUTICA E DI SANITA'

Art. 7

Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107, e' sostituito dal seguente: " 2. I centri trasfusionali della Croce rossa italiana, ivi compreso il Centro nazionale trasfusione sangue, con i relativi servizi, restano attribuiti alla Croce rossa italiana.". Il comma 3 dell'articolo 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107, e' sostituito dal seguente: " 3. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 e' effettuato con provvedimento del presidente della giunta regionale in conformita' con le disposizioni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.". L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e' abrogato. Lo statuto della Croce rossa italiana deve essere approvato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per effetto della abrogazione di cui al comma 3 la Croce rossa italiana acquista la qualificazione e natura di ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, e' soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici.

Versione in vigore dal 1 luglio 1994, non più in vigore dal 30 agosto 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
Estremi	Decreto-legge 30 giugno 1994, n. 419
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-assistenza-farmaceutica-e-di-sanita-1994/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it